



**COMUNE DI SANTA CRISTINA D'ASPROMONTE**

**PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA**

**DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 06 DEL 23/03/2016**

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU – ANNO 2016

L'anno duemilasedici, il giorno **ventitrè** del mese di **MARZO**, alle ore 18.10 nella sala delle adunanze consiliari presso il Comune, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio Comunale, tramite avviso scritto, consegnato a domicilio dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito in seduta pubblica di prima convocazione straordinaria, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Caterina EPIFANIO, il Consiglio comunale, composto dai Signori:

<b>N.D</b>	<b>COGNOME</b>	<b>NOME</b>	<b>QUALIFICA</b>	<b>PRESENTE (SI - NO)</b>
1	<b>MADAFFARI</b>	<b>CARMELA</b>	Sindaco	<b>SI</b>
2	<b>PAPALIA</b>	<b>SALVATORE</b>	Vice - Sindaco	<b>SI</b>
3	<b>NOSTRO</b>	<b>FILIPPO</b>	Assessore	<b>SI</b>
4	<b>EPIFANIO</b>	<b>DOMENICO</b>	Consigliere	<b>SI</b>
5	<b>TIMPANO</b>	<b>ROSANNA</b>	Consigliere	<b>SI</b>
6	<b>LENTINI</b>	<b>SEBASTIANO</b>	Consigliere	<b>SI</b>
7	<b>TEDESCO</b>	<b>ANTONIO</b>	Consigliere	<b>NO</b>
8	<b>MAMMONE</b>	<b>GIUSEPPINA</b>	Consigliere	<b>SI</b>
9	<b>IOCLANO</b>	<b>GREGORIO</b>	Consigliere	<b>NO</b>
10	<b>CATANANZI</b>	<b>DEBORA MARIA RITA</b>	Consigliere	<b>NO</b>
11	<b>NAPOLI</b>	<b>ANTONIO</b>	Consigliere	<b>SI</b>

**PRESENTI N. 8 - ASSENTI N. 3 ;**

Assiste il Segretario Comunale: dott.ssa Antonia CRIACO.

---

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

Constatato il numero legali dei consiglieri presenti in aula, invita il consiglio comunale a trattare il punto posto all'ordine del giorno: " *Approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2016*"

Relaziona il Sindaco

Introduce il Presidente, richiamando quanto già argomentato in ordine alle componenti della I.U.C..

Non essendovi altri interventi in merito, si procede alla votazione.

**PREMESSO** che:

- a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- b) gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

**RICORDATO** che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti Legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;

**VISTA** la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013 n. 147) la quale ha istituito l' Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

**RILEVATO** in particolare che con la IUC, a partire dal 1 gennaio 2014, si determina:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nelle categorie A/1, A/8 ed A/9;
- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all'abitazione principale;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli, che peraltro non rilevano nei comuni della Valle d'Aosta, in cui tali tipologie sono esenti per legge;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio (lettera f);
- la possibilità per i Comuni, di aumentare sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota standard sino ad un massimo di 0,30 punti percentuali, fatta eccezione per le categorie D/10. In tal caso il relativo gettito è di spettanza del Comune.

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

**Ricordato** inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2016 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto infine l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

#### **Richiamati:**

- il DM del Ministero dell'interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;
- il DM del Ministero dell'interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

#### Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

#### Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
  - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
  - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

#### Aliquote:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un range di aliquota da 0,2% a 0,6%;

- b) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;
- c) variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);
- d) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un range di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

*26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.*

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, per l'anno di imposta 2016, può unicamente

- a) ridurre l'aliquota dell'IMU;
- b) introdurre disposizioni agevolative a favore dei contribuenti;

Dato atto che questo comune, per l'anno d'imposta 2015, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 29/07/2015, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato le aliquote di base (e le detrazioni) dell'imposta municipale propria per l'anno 2015;

**ATTESO** che:

- i criteri di riparto del Fondo tengono conto dei criteri indicati alla lettera d) del comma 380;
- il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare per effetto dell'attribuzione dell'intero gettito dell'imposta a favore dei comuni, fatta eccezione per gli immobili di categoria D e della contestuale soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti;
- le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito ad aliquote di base, senza considerate eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal comune nell'ambito della propria potestà regolamentare;

**VISTO** il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 11.06.2012 esecutiva ai sensi di legge;

**RICHIAMATI:**

- a) l'art. 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visto infine l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per

l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Richiamato:

- l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il quale ha introdotto, per il 2014 e 2015, una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;
- lo stesso articolo 1, comma 677 della citata legge, dispone che "Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille";
- l'articolo 1, comma 28 della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che "Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015";

**Richiamati:**

- il DM del Ministero dell'interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;
- il DM del Ministero dell'interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

**RICHIAMATO:**

- l'art.13, comma 13-bis del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), come modificato dall'articolo 10, comma 4, lettera b), del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 il quale, in parziale deroga alle disposizioni sopra citate, prevede espressamente che *"A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze,*

sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

**ANALIZZATI** lo schema di bilancio per l'esercizio 2016 e le previsioni di spesa contenute nel Documento Unico di Programmazione, dai quale emerge, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, la possibilità di ridurre per alcune fattispecie imponibili l'aliquota IMU;

**RITENUTO** necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2016 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione come segue:

Aliquote	Descrizione
<b><u>0,2 per cento</u></b>	Si applica all'abitazione principale e relative pertinenze (Categorie A/1, A/8 e A/9)
<b><u>0,76 per cento</u></b>	Si applica alle aree fabbricabili
<b><u>0,66 per cento</u></b>	Si applica alle tipologie di immobili C1-C3-C4-C5-A10- Tutti gli immobili ricadenti nella categoria D
<b><u>0,76 per cento</u></b>	Si applica a tutte le tipologie di immobili non contemplate precedentemente
<b>Detrazioni</b>	A favore di: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;</li> <li>2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP;</li> </ol>

	<p>3) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa;</p> <p>viene riconosciuta la detrazione d'imposta di € 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori € 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili.</p> <p>L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00 e, pertanto, complessivamente la detrazione massima non può superare € 600,00.</p>
<b><u>Esenzione</u></b>	<b>Si applica ai terreni agricoli</b>
<b><u>Riduzione</u></b>	<p><b>Nella misura del 50%.</b></p> <p>Si applica ai fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo;</li> <li>- strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;</li> <li>- edifici per le quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;</li> <li>- edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla</li> </ul>

	<p>mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio delle opere di urbanizzazione primaria etc....).</p> <p>L'inagibilità o inabitabilità deve essere accertata mediante perizia tecnica di parte.</p> <p>In ogni caso la riduzione d'imposta viene applicata a condizione che i proprietari degli immobili dichiarati inagibili non abbiano morosità nei confronti dell'Ente.</p>
--	---

Ritenuto di provvedere in merito;

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in Legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell' Economia e delle Finanze, Dipartimento Finanze, entro il*

*termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli Enti inadempienti. Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze, pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta ufficiale previsto dall'articolo 52, comma2, terzo periodo, del decreto Legislativo n. 446 del 1997.*

**VISTE:**

- la nota del Ministero dell' Economia e delle Finanze prot. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16.04.2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it);
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli, espressi dal Responsabile del Settore economico-finanziario, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con votazione unanime resa in forma palese

### DELIBERA

1. **di determinare** per l'anno 2016, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote e le detrazioni di base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 come di seguito indicato:

Aliquote	Descrizione
<b><u>0,2 per cento</u></b>	Si applica all'abitazione principale e relative pertinenze (Categorie A/1, A/8 e A/9)
<b><u>0,76 per cento</u></b>	Si applica alle aree fabbricabili
<b><u>0.66 per cento</u></b>	Si applica alle tipologie di immobili C1-C3-C4-C5-A10- Tutti gli immobili ricadenti nella categoria D
<b><u>0,76 per cento</u></b>	Si applica a tutte le tipologie di immobili non contemplate precedentemente
<b>Detrazioni</b>	<p>A favore di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>4) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;</li><li>5) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP;</li><li>6) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa;</li></ul> <p>viene riconosciuta la detrazione d'imposta di € 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori € 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili.</p> <p>L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00 e, pertanto, complessivamente la detrazione massima non può superare € 600,00.</p>

<b><u>Esenzione</u></b>	Si applica ai terreni agricoli
<b><u>Riduzione</u></b>	<p>Nella misura del 50%.</p> <p>Si applica ai fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo;</li> <li>- strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;</li> <li>- edifici per le quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atto ad evitare danni a cose o persone;</li> <li>- edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio delle opere di urbanizzazione primaria etc....).</li> </ul> <p>L'inagibilità o inabitabilità deve essere accertata mediante perizia tecnica di parte.</p> <p>In ogni caso la riduzione d'imposta viene applicata a condizione che i proprietari degli immobili dichiarati inagibili non abbiano morosità nei confronti dell'Ente.</p>

--	--

2. **di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

3. **di pubblicare** il presente provvedimento:

- a) sul sito internet del Comune;
- b) all'albo pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi;

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con votazione unanime e palese

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.


---

PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL' ART. 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N 267, PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA, IL SOTTOSCRITTO FUNZIONARIO, SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO, ESPRIME IL SEGUENTE PARERE:

**PARERE FAVOREVOLE** sotto il profilo della regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Dot. Giuseppe Crocitti



PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL' ART. 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N 267, PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA, IL SOTTOSCRITTO FUNZIONARIO, SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO, ESPRIME IL SEGUENTE PARERE:

**PARERE FAVOREVOLE** sotto il profilo della regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Dot. Giuseppe Crocitti



IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott.ssa Antonia CRIACO



**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**  
Caterina EPIFANIO

*Caterina Epifanio*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che copia della su estesa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna per 15 gg. consecutivi.

S. Cristina D'Aspromonte, li *11-04-2016*



**IL MESSO NOTIFICATORE**  
Sebastiano FAZZARI

*Sebastiano Fazzari*

Il sottoscritto Segretario Comunale **ATTESTA** che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva:

- perché decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 124, D.Lgs n. 267/2000);
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000);

S. Cristina D'Aspromonte, li *11-04-2016*



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott.ssa Antonia Criaco

*Antonia Criaco*

**COPIA CONFORME** della Deliberazione, per uso amministrativo  
S. Cristina D'Aspromonte, li .....

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott.ssa Antonia Criaco

*Antonia Criaco*

